



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°303 TFT 27 del 12 febbraio 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

ERRATA CORRIGE

Il Tribunale Federale Territoriale, visto il C.U. 292/26 del 05/02/2019, a seguito di errore materiale di digitazione,

DISPONE

correggersi e ripubblicare la decisione inerente il procedimento n°50/B:

Procedimento n. 50/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. CATALFAMO ANTONINO, calciatore tesserato per la s.s. 2018-2019 per la Società A.S.D. Pro Falcone;
Società A.S.D. PRO FALCONE.

La Procura Federale con nota prot. 5962/64 pfi 18-19 MS/CS/gt del 17/12/2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

A) Il Sig. Catalfamo Antonino, calciatore tesserato per la s.s. 2018-2019 per la Società A.S.D. Pro Falcone, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 18 bis comma 1 C.G.S. per avere assunto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro della gara Monforte S. Giorgio/A.S.D. Pro Falcone del 24.02.2018, Sig. Puglisi Salvatore attraverso messaggi privati inviati tramite social network;

B) La Società A.S.D. Pro Falcone, della violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato Catalfamo Antonino, come sopra descritto.

Il deferimento trae origine dalla nota prot. SLP/sb del 7 marzo 2017 da parte del Presidente del CR della F.I.G.C. – L.N.D.-C.R.S., con la quale si trasmettevano la nota del Presidente del CRA Sicilia dell'1.3.2017, prot. 844/MC/FO, che lamentava la condotta del Sig. Antonino Catalfamo, tesserato per la società A.S.D. Pro Falcone il quale avrebbe inviato messaggi minacciosi all'arbitro Puglisi Salvatore dopo lo svolgimento della gara tra Monforte San Giorgio/A.S.D. Pro Falcone del 24.02.2018.

L'ufficio Federale provvedeva all'istruzione con la raccolta degli atti inerenti la vicenda in questione e sentito l'indagato e i testi, che ammettevano i fatti ascritti, riconoscendo di avere agito in preda alla rabbia post agonista, credendo a torto di avere subito un danno dall'arbitraggio della gara.

All'udienza odierna sono comparsi l'attuale Presidente della società deferita sig. Gitto Mariano e il Presidente della medesima società all'epoca dei fatti Sig. Mendola Alessandro.

Preliminarmente le parti congiuntamente avanzano istanza di patteggiamento limitatamente alla posizione della società A.S.D. Pro Falcone e chiedono in concreto applicarsi la sanzione di € 400,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'art.23 comma 2 del C.G.S., reputando corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione, la dichiara efficace come da dispositivo.

Relativamente alla posizione del calciatore deferito sig. Catalfamo Antonino il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità e per l'effetto applicare la squalifica fino al 30.04.19.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale siano pienamente fondati e documentati. Infatti, come ammesso dall'indagato, dal teste e dall'arbitro, il Sig. Catalfamo rivolgeva in modo pressante insulti e minacce all'arbitro Sig. Puglisi Salvatore attraverso messaggi in privato inviati tramite social network.

Appaiono pertanto in tutta evidenza le responsabilità disciplinari di tutti gli incolpati; tuttavia rileva il pentimento da parte dell'incolpato Catalfamo, nonché di avere rivolto insulti e minacce non pubblicamente ma in privato, utilizzando la messaggeria dei social network.

Ciò induce a considerare rilevante disciplinarmente la condotta ascritta, ma che può essere sanzionata con una sanzione contenuta nel minimo edittale:

In definitiva appare logico ed equo, alla luce delle considerazioni espresse e dei su esposti principi, da cui questo Collegio non ritiene di discostarsi, sanzionare i deferiti, così come da dispositivo.

Tutto ciò premesso, rilevato che non sono pervenute note difensive, ritenuto che le condotte degli incolpati, sono ascrivibili alla violazione delle norme sopra evidenziate,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 1 bis comma 1 e art. 4 comma 2 CGS C.G.S., applica:

su accordo delle parti alla Società A.S.D. Pro Falcone, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell'ammenda di € 400,00;

a carico del Sig. Catalfamo Antonino, calciatore tesserato per la s.s. 2018-2019 per la Società A.S.D. Pro Falcone, la sanzione della squalifica fino al 31.03.19.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35, comma 4.1, e 38, comma 8, del C.G.S.

Si ricorda che l'efficacia dell'accordo è valido a condizione che nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In caso di mancata ottemperanza l'accordo sarà revocato e si procederà al dibattimento senza la possibilità di concludere altro accordo.

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus, Felice Blando, dal Dott. Roberto Rotolo componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia, nella riunione del giorno 12 febbraio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 52/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. FRANCESCO SANTANNERA, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. A.I.C.S. Montevago;

A.S.D. A.I.C.S. MONTEVAGO, per le condotte imputate al suo Presidente, Sig. Francesco Santannera.

La Procura Federale, con nota 6008/84 pfi 18-19/MS/CS/gb del 14 dicembre 2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Francesco Santannera, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. A.I.C.S. Montevago, per avere inviato un messaggio, tramite il social network Facebook – Messenger, all'arbitro Sig. Roberto D'Angelo, in riferimento alla gara diretta dallo stesso in data 25/03/2018, contenente frasi offensive, nonché lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale di quest'ultimo;

la società A.S.D. A.I.C.S. Montevago, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione alle condotte imputate al suo Presidente.

Il deferimento trae origine dalla segnalazione del C.R. Sicilia della F.I.G.C. – L.N.D., in data 04/04/2018. La Procura Federale ha istruito il procedimento mediante raccolta degli atti inerenti alla vicenda in questione, documentando la veridicità dei fatti oggetto della segnalazione.

All'udienza dibattimentale del 12 febbraio 2019, nessuno è comparso innanzi al Tribunale per le parti deferite sebbene ritualmente convocate, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni, insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni:

la inibizione per mesi quattro a carico del Sig. Francesco Santannera, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. A.I.C.S. Montevago;

l'ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. A.I.C.S. MONTEVAGO, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S., per le condotte imputate al suo Presidente, Sig. Francesco Santannera.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale rileva che il messaggio inviato dal Santannera al direttore di gara appare oggettivamente offensivo, nonché lesivo della reputazione, della competenza e della capacità professionale di quest'ultimo (*“adesso dopo un rigore assurdo ed un'espulsione studiata per bene a Castellammare ci puoi andare meglio vero? ... se sei il meglio che Trapani (h)a potuto mandare, la sezione di Trapani è messa veramente male ... Ascolta questo consiglio lascia questo sport ... non farai strada, troppo fazioso e di parte ... dopo una gara falsata ti auguro di dormire sogni d'oro ... spero di non incontrarti più e che non vada oltre campi tuoi amici ...”*).

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che i fatti contestati dalla Procura Federale siano pienamente fondati e documentati, considerato che, nonostante il messaggio sia stato inviato tramite Messenger, questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire (con pronuncia resa nel procedimento n. 25/B, pubblicata sul C.U. 179 del 21/11/2018, confermata in grado d'appello, come da dispositivo della Corte Federale d'Appello, III sezione, pubblicato sul C.U. 73 del 06/02/2019) che anche tale modalità può dar luogo a responsabilità disciplinare, dal momento che ciò non esclude la divulgazione a terze persone, con la conseguenza che il video può circolare e diffondersi in maniera esponenziale (per come ormai insegna anche la comune esperienza).

In base alla suddetta ricostruzione, ritiene il Tribunale che la responsabilità della società A.S.D. A.I.C.S. Montevago risulti provata oltre ogni ragionevole dubbio, alla luce del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 5, commi 1, 2 e 4 C.G.S.

Ne segue che la società A.S.D. A.I.C.S. Montevago deve essere dichiarata responsabile di quanto ascritte, considerato che l'accertata condotta appare integralmente sussumibile nella fattispecie sanzionata dal C.G.S. (si confronti Trib. Fed. Naz. - Sez. Disc.,

procedimento a carico della soc. A.S.D. Futsal Bisceglie 1990 – C.U. 39 dell'08/02/2018, S.S. 2017/2018).

Per ciò che attiene alla sanzione, rileva la circostanza che il messaggio offensivo e lesivo della competenza e del prestigio sia stato trasmesso senza pubblicazione in bacheca, bensì utilizzando la messaggeria del social network. Il che giustifica l'irrogazione della sanzione nella misura minima edittale.

Tutto ciò, rilevato che non sono pervenute note difensive, ritenuto che le condotte degli incolpati sono ascrivibili alla violazione delle norme sopra evidenziate

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 1 bis, comma 1, e art. 4, comma 1, C.G.S. dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

a carico del Sig. Francesco Santannera, l'inibizione per mesi quattro;

a carico della società A.S.D. A.I.C.S. Montevago, l'ammenda di € 100,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alla parte deferita, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35, comma 4.1, e 38, comma 8, del C.G.S.

Procedimento n. 53/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig.VACCARO FABIO (Presidente Società A.S.D. Atletico Francavilla all'epoca dei fatti);
società A.S.D. ATLETICO FRANCAVILLA.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 6641/185 del 04/01/2019:

il sig. Vaccaro Fabio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atletico Francavilla, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 44 comma 1 Regolamento LND, all'art. 38 comma 1 N.O.I.F. e all'art. 33 reg. Settore Tecnico per aver consentito al Sig. Orsino Isidoro, tecnico abilitato, di svolgere le funzioni di allenatore nella stagione sportiva 2017-18, privo di tesseramento; la società A.S.D. Atletico Francavilla per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dal sig. Orsino Isidoro.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi nove di inibizione a carico del sig. Vaccaro Fabio, Presidente della società A.S.D. Atletico Francavilla all'epoca dei fatti;

ammenda di € 900,00 a carico della società A.S.D. Atletico Francavilla.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. Atletico Francavilla, è stato indicato quale allenatore, nelle distinte gare presentate all'arbitro, il sig. Orsino Isidoro, tecnico abilitato privo di tesseramento per la predetta società.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Atletico Francavilla Sig. Vaccaro Fabio omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la

responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Vaccaro Fabio, Presidente della società A.S.D. Atletico Francavilla all'epoca dei fatti;

ammenda di € 250,00 a carico della società A.S.D. Atletico Francavilla.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 54/B del 15/1/2019

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ANDREA BALDARI, Presidente della società A.S.D. Atletico Messina;

Sig. EGIDIO OCCHIPINTI, Dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Atletico Messina;

Sig. GODFREY GHARTEY, calciatore della società A.S.D. Atletico Messina;

La Società A.S.D. ATLETICO MESSINA.

La Procura Federale con nota prot. 006723/96pfi/18-19/cs/ps dell'8/01/2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- A) Il Sig. Andrea Baldari Presidente della società, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. e art. 7, comma 1 dello Statuto Federale e artt. 39, 43 co. 1 e 6, e 46 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Godfrey Gharthey prima della gara Aci Bonaccorsi/Atletico Messina del 13.1.2018;
- B) il sig. Egidio Occhipinti, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Atletico Messina, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, cc. 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, c. 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, cc. 1 e 6, 45 e 51, co. 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Atletico Messina in occasione della gara Aci Bonaccorsi/Atletico Messina del 13.1.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Godfrey Gharthey, sottoscrivendo la relativa distinta di attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso e consegnata al direttore di gara, consentendo così che il Godfrey Gharthey partecipasse alla gara senza esser stato sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza copertura assicurativa;
- C) il sig. Godfrey Gharthey, calciatore schierato della società A.S.D. Atletico Messina per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, cc. 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione all'art. 12, c. 2, del C.G.S., agli artt. 39, 43, e 45 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla della gara Aci Bonaccorsi/Atletico Messina del 13.1.2018, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di copertura assicurativa;

D) la società A.S.D. Atletico Messina, della violazione dell'art. 4 co. 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascritte ai suoi tesserati sopraindicati.

Il deferimento trae origine dalla nota del C.R. Sicilia con allegata decisione del Giudice sportivo contenuta nel C.U. n. 244 del 19.1.2018, con la quale rimetteva gli atti alla Procura presso la F.I.G.C. per valutare i fatti conseguenti allo schieramento in campo da parte dell' A.S.D. Atletico Messina del calciatore Godfrey Gharthey nella gara contro Aci Bonaccorsi del 13.1.2018. L'ufficio federale provvedeva all'istruzione con la raccolta degli atti inerenti la vicenda in questione presso il Comitato Regionale Sicilia. L'ufficio federale, infine, dalle indagini documentali compiute rilevava l'emersione del comportamento colpevole del Presidente della società incolpata, del Dirigente Accompagnatore Egidio Occhipinti e del calciatore Godfrey Gharthey.

Le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non sono comparse nè hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

inibizione per mesi tre a carico del sig. Baldari Andrea, Presidente della società A.S.D. Atletico Messina, all'epoca dei fatti;

inibizione per mesi tre a carico del sig. Egidio Occhipinti, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Atletico Messina, all'epoca dei fatti;

squalifica per tre giornate a carico del calciatore Godfrey Gharthey, tesserato per la società A.S.D. Atletico Messina all'epoca dei fatti;

ammenda di € 300,00 e un punto di penalizzazione in classifica a carico della società A.S.D. Atletico Messina.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che la società oggi deferita ha permesso lo schieramento in campo del calciatore Godfrey Gharthey, non tesserato e privo di copertura assicurativa e dei necessari accertamenti sanitari di idoneità nella gara contro Aci Bonaccorsi del 13.1.2018; ciò è provato tramite i documenti in atti, non esistendo infatti atti liberatori conformi alle regole federali a favore della Società incolpata e dei suoi dirigenti e del calciatore suindicato.

Tutto ciò premesso, esaminate le note difensive della società, ritenuto che il comportamento da parte di una società dello schieramento in campo di un atleta non tesserato comporta la violazione, ad opera: a) del suo rappresentate legale, dei principi sportivi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S., e art. 7, comma 1 dello Statuto Federale e artt. 39, 43 co. 1 e 6, e 46 delle N.O.I.F.; b) del dirigente accompagnatore della società A.S.D. Atletico Messina, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, cc. 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, c. 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, cc. 1 e 6, 45 e 51, co. 1 e 5, delle N.O.I.F.; c) del calciatore schierato della società A.S.D. Atletico Messina per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, cc. 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione all'art. 12, c. 2, del C.G.S., agli artt. 39, 43, e 45 delle N.O.I.F.; d) della società A.S.D. Atletico Messina, della violazione dell'art. 4 co. 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascritte ai suoi tesserati sopraindicati
P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

Visti gli artt. 1 bis comma 1 C.G.S., e art. 7, comma 1 dello Statuto Federale e artt. 39, 43 co. 1 e 6, e 46 delle N.O.I.F. applica:

la sanzione dell'inibizione per mese uno a carico del sig. Andrea Baldari, Presidente della società A.S.D. Atletico Messina;

la sanzione dell'inibizione per mese uno a carico del sig. Egidio Occhipinti, Dirigente accompagnatore della società A.S.D. Atletico Messina;
la sanzione della squalifica per due giornate a carico del calciatore Godfrey Gharthey, tesserato per la società A.S.D. Atletico Messina all'epoca dei fatti;
la sanzione dell'ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Atletico Messina.
La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 55/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. PATTI MARIO ANTONIO (Presidente Società A.S.D. F.C. Motta S.A. all'epoca dei fatti);

società A.S.D. F.C. MOTTA S.A.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 6463/184 del 27/12/2018:

il sig. Patti Mario Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. F.C. Motta S.A., per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 44 comma 1 Regolamento LND, all'art. 38 comma 1 N.O.I.F. e all'art. 33 reg. Settore Tecnico, per aver consentito al Sig. Pagliaro Orazio, tecnico abilitato, di svolgere le funzioni di allenatore nella stagione sportiva 2017-18, privo di tesseramento;

la società A.S.D. F.C. Motta S.A. per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dal sig. Pagliaro Orazio.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Patti Mario Antonio, Presidente della società A.S.D. F.C. Motta S.A. all'epoca dei fatti;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. F.C. Motta S.A.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione della gara del Campionato Juniores A.S.D. F.C. Motta S.A./Scordia del 06.11.17, stagione sportiva 2017-18, è stato indicato quale allenatore nella distinta gara presentata all'arbitro il sig. Pagliaro Orazio, tecnico abilitato privo di tesseramento per la predetta società.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. F.C. Motta S.A. Sig. Patti Mario Antonio omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mese uno di inibizione a carico del sig. Patti Mario Antonio, Presidente della società A.S.D. F.C. Motta S.A. all'epoca dei fatti;
ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. F.C. Motta S.A.
La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 12 febbraio 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI